

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Repertorio n. **1811**Raccolta n. **1229**

ATTO COSTITUTIVO DI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di agosto.

24 agosto 2016

In Bolzano, nel mio studio in Vicolo Gumer n. 9.

Davanti a me **dott. Carlo Longi** Notaio in Bolzano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bolzano, è presente il signor:

GOSTNER ERNST, nato a Bolzano (BZ) il 5 gennaio 1962, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Roma (RM), Piazza della Rotonda n. 2, Codice Fiscale GSTRST62A05A952B, in proprio e nella sua qualità di Amministratore delegato e rappresentante legale della società:

“FRI-EL GREEN POWER S.p.A.”, con sede in Roma (RM), Piazza della Rotonda n. 2, capitale sociale di Euro 10.680.000,00 (diecimilioneisecentoottantamila virgola zero zero) interamente versato, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 01533770218, in forza dei poteri ad esso attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 24 agosto 2016, a me Notaio esibita.

Il comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, con il presente atto dichiara di costituire una società a responsabilità limitata unipersonale regolata dalle seguenti norme:

1. E' costituita una società unipersonale a responsabilità limitata con la denominazione sociale

“FGPA S.r.l.”

2) La sede della società è fissata nel Comune di Roma.



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Ai fini dell'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese, il socio dichiara che l'attuale indirizzo in cui si trova la sede della società è fissato in Piazza della Rotonda n. 2.

In caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, l'organo amministrativo depositerà, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

3) La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, non nei confronti del pubblico.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle seguenti attività:

- la concessione di finanziamenti a favore di società partecipate, anche indirettamente, nei limiti di legge;
- il coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, nonché la prestazione dei relativi servizi contabili, amministrativi, direzionali, informatici, tecnici, societari, finanziari ed affini, nei limiti di legge;
- l'assistenza imprenditoriale, tecnica e organizzativa, compresa l'attività di consulenza alle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo con esclusione di quelle attività riservate agli iscritti in albi professionali.

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia reale e personale, anche per debiti di terzi.

E' espressamente esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

D.Lgs. 01.09.1993 n. 385.

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

4) Il sistema di amministrazione, gli organi sociali e tutte le altre disposizioni circa la società sono comprese nello statuto, che, sottoscritto dal Comparente per approvazione e da me Notaio, si allega al presente contratto sotto la lettera „ A“, per formarne parte integrante e sostanziale.

5) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed è interamente sottoscritto e versato dall'unico socio, la società “FRI-EL GREEN POWER S.p.A.”, come sopra rappresentata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2464 c.c..

Il comparente, nella sua citata veste, dichiara di aver effettuato il versamento dell'intero ammontare del capitale sociale all'organo amministrativo, a mezzo dell'assegno circolare non trasferibile n. 5300913397-00 emesso in data 23.08.2016 da “Banca Popolare dell'Alto Adige soc.coop.p.A. (ICBPI SPA)” a favore di “FGPA S.r.l.”

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato.

6) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

8) In relazione all'art. 20) dello statuto sociale viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, nelle persone dei signori:

GOSTNER JOSEF, nato a Bolzano (BZ) il 20 agosto 1960, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Roma (Roma), Piazza della Rotonda n. 2, Codice Fiscale GSTJSF60M20A952K, Presidente;



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GOSTNER THOMAS, nato a Bolzano (BZ) il 22 ottobre 1957, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Roma (Roma), Piazza della Rotonda n. 2, Codice Fiscale GSTTMS57R22A952M, consigliere;

GOSTNER ERNST, nato a Bolzano (BZ) il 5 gennaio 1962, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Roma (Roma), Piazza della Rotonda n. 2, Codice Fiscale GSTRST62A05A952B, consigliere.

Il Comparente dichiara che a carico dei neo eletti non sussiste alcuna della cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e incarica me notaio per il compimento dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Il signor GOSTNER JOSEF si riserva la facoltà di introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto sociale tutte le modifiche ed aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le spese del presente atto, che ammontano approssimativamente a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) si assumono dalla società costituenda.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia su un foglio per due pagina intere e quanto sin qui della presente e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato e sottoscritto essendo le ore dieci e cinquanta minuti.

F.to GOSTNER ERNST

F.to Notaio Carlo Longi L.S.

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



allegato "A" al rep. n.1811 racc.n. 1229

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "FGPA – S.r.l.".

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di **Roma** (Roma).

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra citato.

2.3 La società ha la facoltà di istituire, modificare e di sopprimere altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze di ogni genere.

Art. 3 – Oggetto

3.1 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, non nei confronti del pubblico.

3.2 La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- la concessione di finanziamenti a favore di società partecipate, anche indirettamente, nei limiti di legge;
- il coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, nonché la prestazione dei relativi servizi contabili, amministrativi, direzionali, informatici, tecnici, societari, finanziari ed affini, nei limiti di legge;



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- l'assistenza imprenditoriale, tecnica e organizzativa, compresa l'attività di consulenza alle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo con esclusione di quelle attività riservate agli iscritti in albi professionali.

3.3 La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia reale e personale, anche per debiti di terzi.

3.4 E' espressamente esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 D.Lgs. 01.09.1993 n. 385.

3.5 E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e può essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le quote di partecipazione sono divisibili.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, sia a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, e salvo quanto previsto di seguito.

5.3 L'aumento del capitale non può essere deliberato fino a che il capitale sociale



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

precedentemente sottoscritto non sia stato interamente liberato.

5.4 In caso di aumento del capitale sociale, ai soci spetta il diritto d'opzione, ai sensi dell'art.2481-bis del Codice Civile.

5.5 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., ai soci è attribuita la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non abbiano espressamente consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5.6 L'assemblea dei soci può attribuire anche all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità per l'esercizio.

5.7 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

5.8 In caso di riduzione del capitale sociale per la copertura di perdite, può essere omesso il deposito dei documenti in base all'art.2482-bis, comma 2 del codice civile, nei termini ivi previsti.

Art. 6 – I diritti dei soci

6.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.2 I soci che non partecipano alla amministrazione della società hanno ai sensi dell'art. 2476 del C.C. il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sulla gestione della società e possono consultare i libri sociali e i documenti riguardanti l'amministrazione.

Art. 7 - Le quote di partecipazione

7.1 Le quote di partecipazione spettano ai soci in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 1105 e 1106 del codice civile, il quale esercita i diritti dei comproprietari nei confronti della società.

7.3 Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti di capitale ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni; in caso contrario il socio unico risponde illimitatamente per i debiti contratti in questo arco di tempo dalla società. Inoltre, dovrà essere effettuata una comunicazione ai sensi dell'art. 2470 del codice civile.

7.4 In deroga all'art. 2465, comma 2 del codice civile gli acquisti di beni o di diritti da parte della società dai soci fondatori, dai soci e dagli amministratori, non devono essere autorizzati dai soci.

Art. 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione

Art. 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione

8.1 Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, sia tra soci che a terzi, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni seguenti.

8.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, i conferimenti, le dazioni in pagamento, i trasferimenti del mandato fiduciario, le donazioni, etc.

8.3 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il valore delle quote sarà determinato tra il socio che intende alienare la sua quota sociale e l'organo amministrativo. In mancanza di un tale accordo la somma verrà determinata da un esperto nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma ai sensi dell'art. 1349 del C.C.

8.4 In caso di trasferimento delle quote, spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le disposizioni e modalità di

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



seguito elencate. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria quota, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo. L'offerta deve contenere l'entità della quota offerta, le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le condizioni economiche e contrattuali. L'Organo Amministrativo, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata non oltre trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di offerta inviata dall'Organo Amministrativo;

b) l'Organo Amministrativo dovrà inviare al socio offerente a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima dichiarazione di esercizio della prelazione di cui sub a), una comunicazione contenente l'indicazione dei soci accettanti, la ripartizione tra gli stessi delle quote offerte, la data fissata per il trasferimento e il nome e indirizzo del notaio o l'intermediario designato dagli acquirenti;

c) le quote dovranno essere trasferite entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo ha inviato al socio offerente la comunicazione di cui al precedente punto b).

Ai fini della prova dell'invio tempestivo dei predetti documenti e comunicazioni fa fede il timbro postale.

8.5 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia



esercitarlo, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

8.6 Qualora nella comunicazione sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

8.7 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle quote offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

8.8 Nel caso in cui il diritto di prelazione non sia stato esercitato oppure sia stato esercitato solo in parte, il socio proponente dovrà, prima di procedere alla libera vendita delle quote al cessionario indicato nell'offerta di cui al precedente punto 8.4, richiedere l'assenso dell'organo amministrativo. A tal fine dovrà fare pervenire entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 8.4, lettera b), un'apposita richiesta all'organo amministrativo. L'organo amministrativo dovrà entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della predetta richiesta deliberare il suo gradimento alla cessione proposta o meno.

8.9 Qualora l'organo amministrativo esprimesse il proprio gradimento il socio offerente sarà libero di trasferire le quote offerte in vendita alle condizioni economiche e contrattuali al cessionario indicati nella comunicazione entro i trenta (30) giorni successivi dal ricevimento del gradimento al trasferimento delle quote da parte dell'organo amministrativo.

8.10 Qualora l'organo amministrativo negasse il proprio gradimento alla cessione prospettata ovvero non comunicasse al socio offerente nessun altro cessionario, al socio offerente spetta il diritto di recesso.

8.11 Trascorso tale termine rivive il diritto di prelazione e la procedura di cui sopra deve essere ripetuta.

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



8.12 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, ai sensi dell'art. 1349 del C.C., tenendo conto di eventuali premi di maggioranza o sconti di minoranza.

8.13 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote.

8.14 Nell'ipotesi di trasferimento di quote per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto presso il Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

8.15 Il trasferimento delle quote e/o dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

8.16 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote sociali. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto, a condizione che non venga trasferito il diritto di voto.

Art. 9 - Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte

9.1 Le quote sono trasferibili mortis causa con il consenso dei rimanenti soci da esprimere con le maggioranze richieste per le modifiche del presente Statuto; il consenso deve essere espresso entro 150 giorni dal decesso; questa limitazione alla circolazione delle quote opera solo nei confronti di eredi e legatari che non siano già soci della società.

9.2 In mancanza di tale consenso agli eredi spetta la liquidazione della quota in base al



suo valore alla data del decesso. Il rimborso avverrà con le modalità previste dall'art. 2473, comma 3 e 4 del C.C., tenendo conto di eventuali premi di maggioranza e sconti di minoranza.

9.3 In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 del C.C.

Art.10 – Finanziamento dei soci

10.1 I soci possono effettuare secondo le disposizioni di legge vigenti versamenti in conto capitale ovvero a titolo di finanziamento; i sopra citati finanziamenti sono da considerarsi finanziamenti infruttiferi, fatta eccezione nel caso di diversa pattuizione scritta.

10.2 Il rimborso dei finanziamenti è assoggettato alle disposizioni dell'art. 2467 del codice civile.

Art. 11 – Titoli di debito

11.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi della legge vigente. L'emissione di titoli di debito viene deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 25.5.

11.2 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

11.3 La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori di titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 12 – Diritto di recesso dei soci

12.1 In presenza di pluralità di soci il diritto di recesso compete ai soci esclusivamente nei casi previsti inderogabilmente dalla legge.

12.2 L'esercizio del diritto di recesso da parte del socio dovrà essere comunicato all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta presentazione. Tale comunicazione deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che legittimi il recesso.

12.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le quote di partecipazione del socio che recede non possono essere cedute.

12.4 Il recesso non può essere esercitato, qualora la società revochi la delibera che lo legittima, ovvero nel caso in cui l'assemblea dei soci abbia deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13 – Determinazione del valore delle quote di partecipazione del socio recedente

13.1 Il valore delle quote in caso di recesso da parte dei soci viene determinato e versato ai sensi dell'art. 2473, commi 3 e 4 del C.C., tenendo conto di eventuali premi di maggioranza o sconti di minoranza.

Art. 14 – Esclusione del socio

14.1 L'assemblea dei soci può deliberare con la maggioranza del capitale sociale l'esclusione del socio, qualora:



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- il socio sia stato dichiarato interdetto o inabilitato;
- il socio sia sottoposto a procedure concorsuali;
- il socio non adempia agli obblighi assunti nei confronti della società.

14.2 Per la validità della costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Al socio da escludere non spetta il diritto di partecipare all'assemblea.

14.3 In caso di esclusione di un socio, si applicano per la liquidazione delle partecipazioni del socio escluso, le disposizioni previste all'art. 13.1 del presente statuto e all'art. 2473-bis C.C..

14.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e ha effetto decorsi trenta (30) giorni dalla suddetta notifica. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

14.5 Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno dei soci è pronunciata dal Tribunale competente su domanda dell'altro socio.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 - Le decisioni dei soci

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni del presente Statuto;



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

15.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art.15.4 che nelle forme di cui al successivo art.16, i soci morosi o i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

15.4 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art.16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

15.5 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

15.6 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i dieci giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

15.7 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.8 Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.9 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 – Assemblea

16.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.15.2 ai punti d) ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente, se nominato; nel caso di nomina di un Organo Amministrativo composto da due o più Amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione l'assemblea deve essere convocata da uno degli Amministratori.



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

16.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia oppure nel territorio di altra nazione appartenente all'Unione Europea (UE).

16.4

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o comunicato almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o lettera consegnata a mano.

Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

16.6 In mancanza di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti i membri dell'Organo Amministrativo e Sindaci in carica sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 17 – Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente o Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di nomina di un Organo Amministrativo composto da due o più Amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione l'assemblea è presieduta da uno degli Amministratori.



17.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e ad occorrenza uno o più scrutatori, i quali possono essere anche non soci.

17.3 Il presidente dell'assemblea deve constatare la regolare costituzione e la legittimazione a deliberare dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione di partecipazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea nonché verificare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 L'assemblea può essere tenuta con partecipanti dislocati in più luoghi, i quali sono in collegamento Audio/video tra loro. In tal caso dovranno essere soddisfatte le successive condizioni e ne dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- il presidente ed il segretario dell'assemblea che provvedono alla redazione del verbale, devono essere presenti nello stesso luogo;
- al presidente dell'assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario dell'assemblea deve avere la possibilità di seguire con chiarezza lo svolgimento e gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;
- ai partecipanti deve essere consentito discutere e votare, insieme e contemporaneamente, sui punti dell'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 – Diritto di voto

18.1 Ad ogni socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

18.2 Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese al momento dell'Assemblea..

18.3 Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



delega scritta. Tale delega dovrà essere conservata tra i documenti della società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega è conferita per una particolare assemblea, essa ha effetto anche per una eventuale seconda convocazione della stessa. È ammesso anche il rilascio di una procura generale per la partecipazione a più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno trattato.

18.4 L'assemblea delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

18.5 Restano in ogni modo salve le disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 19 – Verbale dell'assemblea

19.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale. Tale verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

19.2 Dal verbale deve risultare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale sociale rappresentato da questi. Devono altresì risultare le modalità di votazione, il risultato delle votazioni, l'esatta identificazione dei soci favorevoli, dei soci astenuti e dei soci contrari. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni concernenti l'ordine del giorno trattato.

19.3 Il verbale relativo alle deliberazioni comportanti la modifica del presente Statuto, deve essere redatto da un notaio.

19.4 Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dell'assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Art. 20 – L'Organo Amministrativo

20.1 La società può essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci, nei



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

seguenti modi:

- a) da un amministratore unico;
- b) da 2 (due) fino a 6 (sei) amministratori non costituenti un consiglio d'amministrazione;
- c) da un consiglio d'amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 6 (sei). Il numero esatto viene determinato dai soci in occasione della nomina.

20.2 I membri dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati membri dell'Organo Amministrativo e se nominati decadono immediatamente dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2382 del codice civile.

20.3 I membri dell'Organo Amministrativo non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 21 – Nomina e revoca dei membri dell'Organo Amministrativo

21.1 I membri dell'Organo Amministrativo restano in carica fino alla revoca, dimissione o sino alla data stabilita nell'atto di nomina.

21.2 Gli Amministratori o i membri del Consiglio di Amministrazione possono rinunciare al loro ufficio ovvero essere revocati dai soci in qualsiasi momento senza diritto al risarcimento del danno, anche nel caso di revoca senza giusta causa.

21.3 I membri dell'Organo Amministrativo possono essere rieletti ovvero riconfermati nella loro carica.

21.4 Nel caso in cui sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione e per qualsiasi causa venga a mancare almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero consiglio d'amministrazione.

21.5 Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo rimane in carica quello

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



decaduto, che potrà però compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

22.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, questo sceglie fra i suoi componenti il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente, se questi non siano stati nominati dall'assemblea dei soci. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare per ogni riunione un segretario, anche non socio.

Art. 23 - Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione

23.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, le decisioni dello stesso possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni che ai sensi di legge e dello statuto devono essere prese mediante deliberazione collegiale.

23.2 Qualora il Consiglio d'Amministrazione opti per la consultazione scritta, dovrà essere redatto un apposito documento, contenente i seguenti dati:

- l'oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni necessarie;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti; su richiesta degli stessi deve essere indicato il motivo della loro contrarietà o astensione.

Il citato documento dovrà essere sottoscritto da tutti i membri del consiglio d'amministrazione, sia consenzienti che astenuti che contrari.

23.3 Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione deliberi sulla base del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto un apposito documento, contenente i seguenti dati:

- l'oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni necessarie.



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, i quali entro i 2 (due) giorni successivi dovranno far pervenire alla società una dichiarazione scritta nella quale esprimo il loro voto favorevole o contrario o l'astensione, indicando anche il motivo della loro contrarietà o astensione. La dichiarazione scritta dei membri del consiglio d'amministrazione viene stilata a piè del documento trasmesso. La mancata dichiarazione entro il termine suddetto equivale ad astensione del voto.

La documentazione suddetta potrà essere trasmessa con qualsiasi mezzo o sistema che consenta un riscontro della spedizione o ricevimento, compresa la trasmissione per fax e posta elettronica.

23.4 Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.5 Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione prese ai sensi ed in applicazione del presente articolo, devono essere trascritte nel relativo libro sociale.

Art. 24 – Decisioni collegiali dei membri del Consiglio di Amministrazione

24.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono in tutti i casi previsti dalle Legge o dallo statuto, oppure quando è espressamente richiesto dalla maggioranza dei suoi membri, prese in forma collegiale nell'ambito di un'apposita riunione.

24.2 Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente, se nominato, tramite lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ad ogni membro del consiglio.

In caso di urgenza la seduta potrà essere convocata tramite telegramma, fax o e-mail, da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (l'ordine del giorno). L'adunanza è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente alla Comunità Economica Europea.


24.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

decisioni degli Amministratori.

Art. 25 – Le competenze dell'Organo Amministrativo

25.1 L'organo amministrativo, in qualunque forma nominato, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina di un organo amministrativo composto da due Amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione, i soci nell'atto di nomina, stabiliscono le modalità di esercizio dei poteri di amministrazione in via disgiuntiva e/o congiuntiva.

25.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

25.4 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

25.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può adottare in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- le decisioni di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'emissione di titoli di debito.

25.6 Nel caso di nomina di Amministratore Unico spettano alla assemblea dei soci le deliberazioni concernenti i punti del sopra citato art. 25.5.

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Art. 26 – Rappresentanza della società

26.1 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vicepresidente, se nominato, nonché agli Amministratori Delegati nei limiti della delega conferita, è attribuita la rappresentanza della società; nel caso di nomina di un organo amministrativo composto da due o più Amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente e/o disgiuntamente nei limiti dei poteri di amministrazione attribuiti in sede di nomina.

26.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 25 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 27 – Compensi degli amministratori

27.1 Agli Amministratori, all'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute, può essere assegnata una indennità per l'espletamento della loro carica. La suddetta indennità, determinata dai soci, può essere concessa anche sotto forma di partecipazione agli utili.

27.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari poteri è determinata dal consiglio stesso, sentito il parere del sindaco unico o del collegio sindacale se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da attribuire ai singoli membri con decisione del Consiglio di Amministrazione.

27.3 Agli Amministratori, all'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.



Art. 28 – Organo di Controllo

28.1 La società può nominare un organo di controllo o un revisore in possesso dei requisiti di legge.

28.2 Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

28.3 In conformità alle vigenti disposizioni di legge e fuori dei casi in cui la legge richieda un numero più elevato, ovvero l'assemblea lo preveda, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Ove l'assemblea dovesse nominare un Collegio Sindacale, questo sarà costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti.

28.4 Essi durano in carica per tre esercizi e scadono dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

28.5 Ove la legge lo consenta e l'assemblea non deliberi in senso contrario, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 29 – Revisione legale dei conti

29.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dell'articolo 2477 c.c. e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

29.2 Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 30 – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

30.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

redazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità nel rispetto delle norme di legge vigenti.

30.3 Il bilancio d'esercizio deve essere approvato con deliberazione dei soci ai sensi di legge entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora tale maggior termine sia richiesto dalla struttura e dall'oggetto della società o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate dall'organo amministrativo nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C., ovvero nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

30.4 Almeno il 5% (cinque per cento) degli utili netti è da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

30.5 I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano anche sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti solo gli utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio approvato a norma di legge.

30.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione della società

31.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

31.2 Nel caso in cui i soci decidano lo scioglimento volontario della società, ovvero si verifichi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile nonché si renda necessario lo scioglimento in base ad altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce, con delibera da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto:

- il numero dei liquidatori e in caso di più liquidatori, le regole di funzionamento del



FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

relativo collegio;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

31.3 L'assemblea dei soci può, con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, se necessario, previa eliminazione delle cause di scioglimento, revocare lo stato di liquidazione. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del codice civile.

31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sull'assemblea dei soci, sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Inoltre trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al capo VII del libro V del codice civile.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 – Disposizioni Generali

32.1 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quel che concerne i rapporti tra di loro e con la società, é quello risultante dai libri sociali. Il domicilio iscritto nei libri sociali viene modificato su comunicazione inviata dalle predette persone mediante lettera raccomandata all'Organo Amministrativo. Per quanto concerne i loro rapporti con la società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti..

FGPA S.r.l.

I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2

codice fiscale: 13980371002

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



32.2 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, a condizione che non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e siano compatibili con le vigenti norme di legge relative alle società unipersonali.

32.3 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to GOSTNER ERNST

F.to Notaio Carlo Longi L.S.



FGPA S.r.l.
I-00183 Roma (RM) – P.zza della Rotonda n. 2
codice fiscale: 13980371002
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE